



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

FARMACIA COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: RIPRISTINO VIDEOCITOFONO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE -
IMPEGNO DI SPESA - CIG B1110CC06E**

Data : **04/04/2024**

N. **67**

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione consiliare n. 60 del 22/12/2023 “Approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n. 62 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio relativo al triennio 2024-2026;
- la deliberazione n. 85 del 28/12/2023 con la quale la Giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il programma gestionale contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria del sottoscritto per l'anno 2024 ed ha assegnato le risorse finanziarie ivi indicate;

Dato atto che risulta necessario ripristinare il videocitofono della Farmacia Comunale;

Verificato che il bilancio anno 2024 presenta la necessaria disponibilità al seguente capitolo che attiene alle attività gestionali di cui alla presente determina:

■ al Capitolo 1315 art. 00 “Spese funzionamento farmacia comunale” ;

VISTO l'art. 17 del d.lgs. 36/2023 (Fasi delle procedure di affidamento) che prevede ai primi 3 commi:

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. Le stazioni appaltanti...concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

RICHIAMATO il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 36/2013 e suoi Allegati, entrato in esecuzione il 1^o luglio 2023, per le procedure di affidamento di appalti di LL.PP. e di forniture di beni e servizi (con contestuale abrogazione del D.lgs 50/2016);

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO - ai sensi del predetto art. 17 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL - che il presente atto costituisce "determina a contrarre" avente le seguenti caratteristiche essenziali:

- Fine ed oggetto del contratto: ripristino videocitofono Farmacia Comunale;
- Importo del contratto: € 195,00, oltre IVA;
- Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato (ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50);
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1 del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, l'operatore ha rilasciato autodichiarazione, attestante, fra l'altro, l'adeguatezza del contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto in relazione alle tutele a favore dei lavoratori, conservata in atti;

RICHIAMATO l'art. 49 del d.lgs. 36/2023 sul "principio di rotazione" con cui il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, per cui il "principio di rotazione" non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

CONSIDERATO pertanto - per il contratto oggetto del presente affidamento - che il "principio di rotazione" di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per le seguenti motivazioni:

- trattasi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro;
- L'OE uscente ha eseguito la prestazione del precedente contratto con accuratezza, con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo che è risultato adeguato rispetto al mercato di riferimento;
- L'O.E. conosce il modello installato molti anni fa;
- l'operatore uscente ha presentato - in vista dell'eventuale nuovo affidamento - un'offerta di prezzo che - per le sue caratteristiche qualitative e quantitative - è competitiva e congrua rispetto al mercato di riferimento;

RITENUTO di affidare alla Ditta Collinelli Massimo il ripristino del videocitofono presso la Farmacia Comunale, come da preventivo prot. 3690/2024, per un importo di € 195,00 oltre IVA;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa nel Bilancio di previsione del corrente e.f. ed ACCERTATO CHE a norma dell'art 183, commi 5, 6 e 8 del D.Lgs 267/2000:

- la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;
- l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

DATO ATTO CHE

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- è stato acquisito lo SMART CIG (indicato in oggetto) nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti (in autodichiarazione dell'OE);

- è stato acquisito il DURC ON LINE INAIL_41925174 Data richiesta 05/01/2024 Scadenza validità 04/05/2024

in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese (conservato nel fascicolo)

VISTI:

- il TUEL - D.lgs. n. 267/2000;
- la legge 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" - e successive modifiche.
- la Legge 190/2012 e la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- lo Statuto Comunale; il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107, comma 3°, del TUEL sulla base del quale spettano ai Dirigenti / Responsabili di EQ gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 37 del 29.12.2023 con cui è stata attribuita la responsabilità gestionale del Settore Farmacia, cui sono attribuite competenza e risorse per la gestione dell'affidamento di contratto di appalto in oggetto;

DATO ATTO che la sottoscrizione della presente Determina - ai sensi dell'art 147-bis del TUEL sui controlli interni e della normativa e Piani per la prevenzione della corruzione (con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90 e dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013) - si configura per il Responsabile gestionale firmatario della determina:

- come attestazione della regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;
- come attestazione che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale - per se stesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare alla **Ditta Massimo Collinelli, via Dante Alighieri, 23 – 47018 Santa Sofia C.F. CLLMSM71P24I310B** il ripristino del videocitofono della Farmacia Comunale;
2. di impegnare la spesa complessiva di **€ 237,9 IVA compresa, al cap. 1315 art. 00** Miss 14 prg 02 tit 1 "Spese funzionamento farmacia comunale" del

bilancio corrente;

3. di dare atto che il Cig è il seguente: CIG B1110CC06E;
4. la spesa verrà liquidata mediante presentazione di regolare fattura;
5. l'esigibilità dell'operazione avverrà nel corso del 2024;
6. l'esecuzione di tale fornitura non genera alcun rischio da interferenze ex art.26 comma 3 del D.lgs 81/2008, come modificato con D.Lvo n.106/2009, pertanto non si è provveduto alla redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza ammontano ad €. 0,00
7. DARE ATTO che l'aggiudicatario:
 - è esonerato - ai sensi dell'art. 103 c.11, del D.Lgs. 50/2016 - dal costituire la cauzione definitiva a garanzia del presente affidamento, data l'esiguità della spesa;
8. RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 - il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Masotti Fiorenza responsabile del Servizio;
9. di trasmettere la presente determina all'affidatario quale conferma d'ordine mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ex art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASOTTI FIORENZA

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.
39/1993*